

COMUNE DI Pinzano al Tagliamento.

PROVINCIA DI..Pordenone.

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2003)

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I		
	Disposizioni preliminari e generali		
1	Oggetto del regolamento.	34	Segreteria dell'adunanza.
2	Convalida degli eletti.	35	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
3	Luogo delle adunanze consiliari.		CAPO VIII
4	Funzioni rappresentative.		Delle sedute del consiglio
5	Maggioranza e minoranza.	36	Dei posti e degli interventi.
6	Presidenza del consiglio comunale.	37	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
7	Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale	38	Inizio dei lavori.
	CAPO II	39	Comportamento dei consiglieri.
	Gruppi consiliari	40	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
	Commissioni consiliari	41	Fatto personale.
	Rappresentanti del comune	42	Pregiudiziali e sospensive.
8	Costituzione dei gruppi consiliari.	43	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
9	Conferenze dei capigruppo.	44	Adunanze consiliari aperte.
10	Commissioni consiliari.	45	Chiusura della discussione.
11	Commissione consiliare permanente.	46	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
12	Funzionamento della commissione consiliare permanente.		CAPO IX
13	Costituzione di commissioni speciali.		Delle votazioni
14	Costituzione di commissioni d'inchiesta, controllo e garanzia.	47	Sistemi di votazione.
15	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	48	Ordine della discussione e della votazione.
	CAPO III	49	Annullamento e rinnovazione della votazione.
	Autonomia funzionale del consiglio comunale	50	Interventi nel corso della votazione.
16	Risorse finanziarie del Consiglio.	51	Mozioni d'ordine.
	CAPO IV	52	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
	Diritto di informazione	53	Dichiarazioni di voto.
17	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.	54	Computo della maggioranza.
18	Rilascio di copie delle deliberazioni.		CAPO X
19	Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.		Dei verbali delle sedute
	CAPO V	55	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
	Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali	56	Approvazione del verbale della precedente seduta.
20	Diritto di iniziativa.	57	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
21	Diritto di presentare mozioni.		CAPO XI
22	Diritto di presentare interpellanze.		Disposizioni finali
23	Diritto di presentare interrogazioni.	58	Interpretazione del regolamento.
24	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	59	Tutela dei dati personali.
	CAPO VI	60	Norme abrogate.
	Convocazione del consiglio - Ordine del giorno	61	Pubblicità del regolamento.
25	Convocazione del consiglio comunale.	62	Casi non previsti dal presente regolamento.
26	Distinzione delle sedute - Definizioni.	63	Rinvio dinamico
27	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.	64	Entrata in vigore.
28	Avviso di convocazione - Modalità e termini.		
29	Ordine del giorno.		
30	Deposito degli atti per la consultazione.		
31	Registrazioni audiovisive.		
	CAPO VII		
	Presidenza e segreteria dell'adunanza		
32	Disciplina delle adunanze.		
33	Persone ammesse nella sala delle adunanze.		

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dell'art. 16 dello statuto comunale ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Convalida degli eletti.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; o di surroga nel caso di sostituzione di Consiglieri dichiarati ineleggibili, incompatibili o decaduti ai sensi di legge e secondo gli artt. 10 e 11 dello statuto comunale.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in: Pinzano capoluogo, presso la sede municipale in via XX settembre, 58.

2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori del territorio del comune.

4. All'esterno del luogo di riunione sono esposte: la bandiera nazionale, quella dell'Unione europea, così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ed anche la bandiera della Regione. Sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali *partecipano* alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale erano collegate al sindaco eletto e ne hanno sottoscritto il programma amministrativo.

2. Per minoranza si intendono i consiglieri appartenenti alle liste collegate a candidati Sindaci non eletti.

Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal vice Sindaco.

Art. 7 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente, ai sensi di quanto stabilito dall'art 14 dello statuto comunale, rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

3. Se una lista è rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo intendono aderire.

5. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.

7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

9. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 9 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, ed è composta da tutti i capi gruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci; alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale a cura del segretario o suo delegato. Il Presidente informa il Consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei capigruppo.

7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Art. 10 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 17 dello statuto comunale, si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- commissioni speciali di studio;
- di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 11 - Commissione consiliare permanente

1. Il Consiglio Comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, *istituisce* la Commissione consiliare permanente, determinando con lo stesso atto il numero dei Consiglieri che la compongono tenendo conto del numero e della consistenza dei gruppi consiliari.

2. La Commissione resta in carica fino all'elezione del nuovo consiglio ed è composta da consiglieri scelti secondo accordi tra i capi gruppo consiliari o, da questi designati. Tutti i consiglieri possono partecipare alle sedute della commissione, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. La prima seduta della Commissione è convocata dal presidente del consiglio. Nella prima seduta la commissione elegge al proprio interno il presidente che convocherà le successive sedute, anche su

richiesta dei singoli membri. L'avviso di convocazione va consegnato almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza nei quali è sufficiente la convocazione telefonica 24 ore prima. Nell'invito è indicato l'elenco degli argomenti da trattare e se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.

4. La commissione ha facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, può avvalersi della collaborazione del personale dipendente e della consulenza di esperti esterni.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.
6. Nell'istituzione della Commissione il Consiglio assicura le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 12 – Funzionamento della Commissione consiliare permanente

1. La Commissione, ai sensi di quanto stabilito dall'art.17 dello statuto, svolge funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. In particolare, ha il compito di curare ed elaborare le proposte di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Esamina, altresì, le bozze di regolamento preparate dai singoli settori dell'ente, e presenta emendamenti da sottoporre all'assemblea consiliare.
3. Promuove e predispone atti d'indirizzo generali riguardanti materie di competenza del Consiglio comunale, al quale successivamente saranno sottoposti per l'approvazione.
4. Su espressa richiesta della maggioranza dei Consiglieri assegnati, ha il compito di esaminare proposte di deliberazione prima della trattazione in Consiglio. In tali casi, il parere deve essere espresso entro 20 giorni dall'assegnazione, trascorso infruttuosamente tale termine il provvedimento viene adottato dal Consiglio senza parere e della mancanza si fa menzione nell'atto.

Art. 13 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Comunale, può costituire commissioni speciali di studio ed approfondimento allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari di competenza del Consiglio.
2. Con l'atto che le istituisce si prevede: il numero dei partecipanti, garantendo la presenza della minoranza secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 dello Statuto; lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione; il tempo a disposizione; lo scioglimento automatico dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva; l'eventuale partecipazione del segretario o del funzionario responsabile del servizio in cui rientra la materia di studio; l'eventuale presenza di esperti esterni;
3. Le sedute della commissione speciale di studio non sono pubbliche.

Art. 14 - Costituzione di commissioni d'inchiesta, controllo e garanzia.

1. Il consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Comunale, può costituire commissioni per esperire indagini ed inchieste sull'attività amministrativa comunale.
2. La designazione dei presidenti di queste commissioni, ai sensi dell'art. 13 dello statuto spetta ai rappresentanti dei gruppi di minoranza, che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta d'istituzione delle Commissioni, il nominativo del consigliere prescelto come presidente.
3. Con la delibera del consiglio comunale che le istituisce sono disciplinati: i compiti specifici, i limiti e le procedure d'indagine, la composizione e la durata.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune riguardanti le materie oggetto d'indagine, e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.
6. I lavori delle commissioni così nominate, le cui sedute non sono pubbliche, devono compiersi nel termine assegnato dalla delibera di istituzione, pena la scadenza automatica della Commissione. I lavori della Commissione si concludono con la presentazione, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente, depositata in segreteria a disposizione del Consiglio.
7. E' facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e modalità di quelle presentate dalla Commissione.
8. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nella prima seduta utile dopo il deposito.

Art. 15 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze, ai sensi dell'art. 13 comma 3 dello statuto comunale.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 16 Risorse finanziarie del Consiglio

1. Il bilancio comunale assicura le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio e per le ordinarie attività dei suoi organismi.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal responsabile del Settore Affari Generali.

CAPO IV DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 17 - Diritto di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgono questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognano di copie di atti, documenti e provvedimenti ne fanno richiesta direttamente al responsabile del servizio.
4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 18 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta *dopo l'approvazione delle stesse*.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale è messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 19 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO V DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 20 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può presentare all'esame dell'organo interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 21 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste nella presentazione di una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività

dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Questa ha luogo entro 20 giorni quando la mozione è accompagnata da una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contiene la domanda di convocazione del consiglio. Nella seduta stabilita per la discussione, il presentatore svolge la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

3. La mozione si conclude sempre con una votazione ed, in quanto volta a promuovere una decisione adottata con voto, è soggetta alle stesse norme che regolano la presentazione delle proposte di deliberazione anche per ciò che attiene ai pareri da richiedere prima di sottoporle al Consiglio.

Art. 22 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 23 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.

5. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego all'interessato. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione. Se l'assenza è giustificata il sindaco dispone il rinvio della discussione dell'interrogazione ad una successiva seduta consiliare. In tale caso è necessario che la giustificazione dell'assenza pervenga alla segreteria comunale per iscritto almeno 24 ore prima della seduta.

7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

e) possono intervenire nella discussione anche i capigruppo con la stessa durata dell'intervento fissata alla lett. d).

Art. 24 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Se, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 25 - Convocazione del consiglio comunale.

1. La convocazione del consiglio comunale, fatta salva la procedura fissata dalla legge e dall'art. 11 dello statuto per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, è disposta dal presidente del consiglio.

2. L'avviso di convocazione, indica:

— l'organo cui si deve l'iniziativa, se diverso dal presidente;

- il giorno e l'ora dell'adunanza, il luogo se diverso dalla sede municipale;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda seduta, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 26 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, motiva esaurientemente l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non può comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non delibera se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati contando anche il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 5 consiglieri contando anche il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione hanno luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta, anche nella seconda seduta, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza *qualificata dei presenti* il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 27 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando riguardano materie che esulano dalla competenza del Consiglio o quando non è ritenuto opportuno o necessario. Il presidente comunica i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 28 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione è notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. Il giorno di consegna non viene computato, mentre viene computato quello della seduta.

4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sono notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

5. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione avviene entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera

osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- all'organo di revisione;
- ai responsabili dei servizi;
- agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune.

8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente dispone l'affissione di appositi manifesti.

Art. 29 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è predisposto e firmato dal sindaco o suo sostituto.

2. Hanno la precedenza:

- 1 - le interrogazioni;
- 2 - le mozioni;
- 3 - le interpellanze;
- 4 - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
- 5 - le proposte delle autorità governative;
- 6 - le proposte dell'autorità regionale;
- 7 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 8 - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
- 9 - *le comunicazioni*;
- 10 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, all'inizio della seduta consiliare, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta del presidente, di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 28, comma 2.

5. Non si possono trattare in Consiglio argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 30 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione *di norma entro i 3 o 5 giorni* prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri, *termini inferiori di deposito verranno motivati. Per quanto riguarda il bilancio od il conto consuntivo i termini sono quelli fissati dal regolamento di contabilità al quale si rinvia.*

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 31 - RegISTRAZIONI audiovisive.

2. *È facoltà dei consiglieri comunali procedere alla registrazione della seduta consiliare.*

CAPO VII PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 32- Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone

responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare lo sgombrò della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.

6. Se, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare è incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal vice sindaco.

7. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 33 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque accede alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 34 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 35 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta, il presidente, ove occorra, designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VIII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 36 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 37 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale, con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.

2. Se, trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta.

Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati. Sono tali i consiglieri che hanno presentato in segreteria, *per iscritto e/o con telefonata al Sindaco*, la comunicazione ed il motivo della loro assenza.

3. I consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea, il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 38 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 39 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide a maggioranza assoluta con voto palese se confermare la decisione del Presidente.

Art. 40 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, per gravi motivi, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze, diverse da quelle di cui al comma precedente, sono date per iscritto almeno 24 ore prima della seduta e presentate in segreteria. Per motivi particolarmente gravi, le assenze possono essere giustificate dal capogruppo, all'apertura della seduta, con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, se non pervengono giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non sono ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga. Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, nella stessa seduta, prima della pronuncia di decadenza, il consigliere può presentare le proprie motivazioni che l'assemblea può prendere in considerazione prima di decidere.

7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto, palese peralzata di mano, favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati contando anche il Sindaco. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 5 giorni

Art. 41 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 42 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza assoluta con votazione palese.

4. Se la proposta di sospensione è approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 43 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere, di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento *nelle materie a lui delegate ed in quelle di competenza della giunta comunale*, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 44 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non sono adottate deliberazioni, viene comunque redatto un verbale a cura del segretario o di un suo delegato.

Art. 45 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratta di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non viene integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione viene proposta da almeno tre consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non è concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 46 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso, a maggioranza dei suoi componenti, lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato ai soli consiglieri assenti almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO IX DELLE VOTAZIONI

Art. 47 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o peralzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, controlla i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente decide del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere, la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 15.

Art. 48 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
- d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
- g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Se sui provvedimenti, dopo che sono stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prende la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 49 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 50 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 51 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 52 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

Art. 54 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non si computano tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO X DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 55 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori, se nominati.

3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati;
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie: in tal caso l'interessato detta lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 56 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale *consegnato ai consiglieri comunali e depositato*, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece sono proposte rettifiche, queste, se il presidente lo ritiene necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta sono stati depositati come al precedente comma 2, ne è fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione è fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 57 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale comunica le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
 1. Lo stesso segretario comunale trasmette, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

**CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 58 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 59 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 60 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 61 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e delle commissioni.

Art. 62 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 63 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 64 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 28 novembre 2003 con atto n. 44;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 23.12.2003 al 07.01.2004
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto
Annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il **01.01.2004**

Timbro

Data 08.01.2004.

Il segretario comunale

Dott.ssa Mara Zingale